N. **2602-2607-3890-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1997

(Relatore: **SINISCALCHI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2602, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTENTO, SELVA, MANTOVANO, FRAGALÀ, SIMEONE, ALBERTO GIORGETTI

Disciplina del rapporto tra sentenza penale e giudizio disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 31 ottobre 1996

n. 2607, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHEZIO, SIGNORINI, ROSCIA, MARTINELLI

Norme per il recupero dei danni derivanti dalla commissione di reati contro la pubblica amministrazione

Presentata il 31 ottobre 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3890 (*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Norme sugli effetti dei provvedimenti del giudice penale per delitti contro la pubblica amministrazione sui rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici civili e militari

Presentato il 19 giugno 1997

(*) Il disegno di legge n. 3890 è stato assegnato alla Commissione speciale in data 8 luglio 1997 ed è stato abbinato in data 10 luglio 1997.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente testo deriva dalla unificazione delle proposte di legge Contento ed altri n. 2602 e Borghezio ed altri n. 2607 e si prefigge lo scopo di definire in maniera organica e funzionale il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si verifica, infatti, in maniera costante, che venga neutralizzata di fatto la necessaria incidenza che deve avere la pendenza o la decisione, specie se definitiva, di un procedimento penale nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni contro i quali in pratica il procedimento disciplinare o rimane sospeso o realizza in ritardo decisioni che spesso non hanno significato sul piano della applicazione dei principi di legalità e di trasparenza della pubblica amministrazione.

La presente legge si propone da un lato di non rendere meramente discrezionale la decisione disciplinare – e ciò anche nell'interesse dell'imputato –, dall'altro di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione che viene compromessa dalla sostanziale mancanza di conseguenze della sanzione penale.

Il testo distingue, ovviamente, i casi di sentenza definitiva di condanna da quelli di pendenza del procedimento penale, provvedendo ad istituire un sistema graduale di sanzioni e di effetti sul rapporto di impiego. Nel sistema delineato dal presente testo sono previste anche misure di carattere patrimoniale volte a garantire la trasparenza del dipendente e la restituzione del maltolto con norme che fanno riferimento a quelle relative al « Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione », ponendo riparo ai vuoti legislativi che fino ad oggi hanno limitato anche la conclusione corretta dei processi per reati contro la pubblica amministrazione.

SINISCALCHI, *Relatore*.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE.

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e sul recupero dei danni derivanti da delitti contro la pubblica amministrazione

ART. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato.

2. Nei procedimenti disciplinari di cui al comma 1 la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.

ART. 2.

1. Allorchè nei confronti di un dipendente di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza.

ART. 3.

1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione, i dipendenti di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.

2. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione il rapporto di lavoro è risolto. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente è sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell'articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione il quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

4. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 3. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

5. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

ART. 4.

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è comunicata alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, provvede alla quantificazione dell'eventuale danno derivante dal reato subìto dalla pubblica amministrazione, tenendo conto degli elementi indicati nella sentenza di condanna.

3. La Ragioneria generale dello Stato trasmette alla amministrazione lesa un prospetto contenente l'indicazione del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese.

4. L'amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del capitale, degli accessori e delle spese come quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato, nei limiti della fruizione.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali e disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 2602, d'iniziativa dei deputati Contento ed altri

ART. 1.

1. Nel procedimento disciplinare contro il dipendente delle pubbliche amministrazioni per fatti in ordine ai quali è stata esercitata l'azione penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato.

2. La stessa autorità di cosa giudicata spetta nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 2607, d'iniziativa dei deputati Borghezio ed altri

ART. 1.

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, e degli enti pubblici non economici, i quali siano rinviati a giudizio in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione sono trasferiti ad un ufficio diverso da quello in cui prestano servizio. Ad essi sono attribuite funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza, atte ad evitare che l'indagato possa commettere ulteriori reati dello stesso tipo.

ART. 2.

1. In caso di condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione a pena detentiva superiore a sei mesi il dipendente pubblico viene sospeso dalle sue funzioni fino alla sentenza definitiva.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici è risolto a decorrere dalla data della sentenza definitiva di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in caso di reati contro la pubblica amministrazione.

3. All'articolo 175 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

ART. 3.

1. In caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che risultino di valore non congruente rispetto alla attività economica svolta o al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

2. Nel corso del procedimento l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1.

3. Se il denaro o i beni sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove i beni si trovano.

4. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune sul cui territorio insistono e la sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

ART. 4.

1. La sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione è comunicata alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, provvede alla quantificazione dell'eventuale danno derivante dal reato, tenendo anche conto degli elementi indicati nella sentenza di condanna.

3. La Ragioneria generale dello Stato trasmette all'amministrazione lesa un prospetto contenente l'indicazione del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese.

4. L'amministrazione lesa, con ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede al recupero del capitale, degli accessori e delle spese come quantificati dalla Ragioneria generale dello Stato, nei confronti di tutti i soggetti condannati e di coloro che comunque hanno fruito dei proventi del reato nei limiti della fruizione.

ART. 5.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, tutti i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il personale di livello dirigenziale od equiparato individuato dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, devono presentare una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con istituti bancari in Italia o all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato, di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere resa anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado.

DISEGNO DI LEGGE

—

N. 3890

ART. 1.

(Effetti del rinvio a giudizio).

1. Il dipendente di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche economici, nei cui confronti venga disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 317,318,319, 319-*ter* e 320 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è trasferito ad ufficio diverso da quello presso il quale prestava servizio al momento del fatto, o in mancanza a sede diversa, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza. Il personale con qualifica di dirigente o di dirigente generale è comunque collocato a disposizione senza incarico con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Al personale militare trasferito ai sensi del presente comma sono attribuite funzioni equipollenti anche ai fini dell'avanzamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale docente delle università.

2. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio, o il collocamento a disposizione previsti dal comma 1, perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza di proscioglimento, l'amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla formale comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

3. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni, anche di contratti collettivi nazionali di lavoro, in materia di sospensione cautelare dal servizio.

4. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale o dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 ».

ART. 2.

(Sospensione a seguito di condanna).

1. Il dipendente indicato nell'articolo 1 nei cui confronti è pronunciata condanna, anche non definitiva o a pena condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dal medesimo articolo è sospeso dal servizio. Durante il periodo di sospensione al dipendente sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

2. La sospensione perde comunque efficacia decorsi cinque anni dalla sua adozione.

ART. 3.

(Effetti della sentenza penale di condanna).

1. Il rapporto di lavoro o di impiego con le amministrazioni ed enti indicati nell'articolo 1 è estinto di diritto se il dipendente è condannato con sentenza irrevocabile a pena non inferiore ad un anno di reclusione, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-*ter* del codice penale.

2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorché a pena

condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare, che è iniziato o proseguito entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso il quale il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

ART. 4.

(Responsabilità per danno erariale).

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni il procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 5.

(Applicazione della pena su richiesta delle parti).

1. Ai fini della presente legge l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la sentenza ivi prevista è equiparata a sentenza di condanna ed ha efficacia anche nei giudizi amministrativi conseguenti.

ART. 6.

(Confisca).

1. Nel caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale è sempre ordinata la confisca delle cose indicate nell'articolo 240 del codice penale, salvo che le medesime appartengano a persona estranea al reato.

2. I beni immobili confiscati sono acquisiti gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

ART. 7.

(Sequestro).

1. Nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi dell'articolo 6.

ART. 8.

(Sequestro e confisca all'estero).

1. Nei casi previsti dagli articoli 6 e 7, se le cose si trovano all'estero, l'autorità giudiziaria promuove le procedure per il sequestro o la confisca nel luogo in cui le cose stesse si trovano.

ART. 9.

(Prevalenza sulle disposizioni contrattuali).

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni regolanti la materia di natura contrattuale.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, disapplicare le disposizioni della presente legge.

ART. 10.

(Avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza).

1. All'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo nonché all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in materia di promozioni degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, devono essere interpretate nel senso che le promozioni stesse sono conferite previo giudizio di idoneità espresso dalle competenti commissioni d'avanzamento ai sensi dell'articolo 24 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

ART. 11.

(Disposizione finale).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti del personale relativamente al quale gli ordinamenti speciali prevedono misure di maggiore gravità.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-2602-2607-3980A
Lire 500